



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CAPIZZI ETTORE, Presidente e Relatore

PALAZZI MARIO, Giudice

SABATINI LIVIO, Giudice

in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. r/2024 depositato il 11/04/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 Dottore Commercialista - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Bogleone 63 00155 Roma RM

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24025004854 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10331/2025 depositato il 23/10/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte, visti gli atti e sentito il Relatore; letta in particolare l'opposizione del Notaio Ricorrente_1 all'avviso tramite cui, a seguito della stipula di un mandato senza rappresentanza avente per oggetto una vendita immobiliare, nei suoi confronti l'Agenzia delle Entrate – Roma III aveva accertato un credito di euro 76.600,00 complessivi, a titolo di imposta per le donazioni e successioni, tassa di registro e imposta di bollo; viste altresì le controdeduzioni dell'Agenzia opposta; all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Appare condivisibile quanto argomentato a sostegno dell'opposizione.

È pur vero, infatti, che a mente dell'art. 1705 cc il mandatario che agisce in proprio acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se quest'ultimi hanno avuto conoscenza del mandato. Quanto poi giustappunto all'ulteriore pattuizione, contenuta nella premessa dell'atto, del trasferimento senza corrispettivo della proprietà dell'immobile in capo al mandatario, contrariamente a quanto adduce l'Agenzia non sembra lecito individuarvi il presupposto impositivo dell'imposta, come altrimenti parrebbe suggerire l'art. 2 comma 49 del DI n. 262/06. Così adeguandosi al criterio ermeneutico enunciato in termini dal Giudice delle Leggi, al contrario, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata del principio della capacità contributiva dell'art. 53 Cost. è viceversa dato ritenere che quando il conferimento del bene costituisce un atto sostanzialmente "neutro", ovvero non comportante un reale ed effettivo incremento patrimoniale per il destinatario, non ricorre l'elemento giustificativo del trapasso di ricchezza, altrimenti giustificativo dell'imposizione indiretta in parola (Cass. n. 11401/19; ex pl., vedi anche Cass. nn. 1131/18; 21614/16; 975/18; 15469/18; 31445/18).

Ebbene, proprio alla stregua dell'obbligo di retrocessione al mandante, a sua volta previsto sub 4) in caso di decorso del previsto termine senza l'assolvimento dell'incarico, è dato evincere la connotazione essenzialmente strumentale del trasferimento della proprietà dell'immobile, tale quindi da escludere che siffatta trafila negoziale avesse davvero comportato un'implementazione patrimoniale per il mandatario.

Non apparendo così giustificata, alla stregua delle considerazioni che precedono, l'assimilazione del rogito in parola a un atto di donazione, ne consegue l'annullamento dell'avviso.

Fermo quanto a suo tempo statuito sulle spese della fase cautelare, infine, le spese di lite della presente fase di merito vanno addebitate secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 15 del DI n. 546/92.

P.Q.M.

LA CORTE DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO ACCOGLIE L'OPPOSIZIONE E REVOCA L'AVVISO

IMPUGNATO CONDANNA L'AGENZIA OPPOSTA AL RIMBORSO DELLE SPESE DI LITE DELLA
PARENTE FASE DI MERITO COMPRENSIVE DI EURO 6500 PER Nominativo_1 EURO 500 PER
SPESE.

ROMA 23 OTTOBRE IL PRESIDENTE ETTORE CAPIZZI